

CITTA' DI PADERNO DUGNANO

- Provincia di Milano -

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA

P R O T E Z I O N E C I V I L E

Approvato con deliberazione
del C.C. n. *25* del *29.3.36*

Art. 1 - OGGETTO -

Con il presente Regolamento e' istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, sulla scorta di quanto previsto dalla legislazione di riferimento.

La struttura comunale permanente di protezione civile e' costituita da:

- a) - comitato comunale per la protezione civile,
- b) - ufficio comunale di supporto,
- c) - ufficio operativo volontario per il pronto intervento.

Art. 2 - SCOPO -

Lo scopo del presente Regolamento e' quello di realizzare e disciplinare la gestione della struttura operativa volontaria agile e permanente, per il razionale e tempestivo impiego di tutte le risorse umane e materiali disponibili, nel caso si verificano episodi calamitosi.

Art. 3 - CONVENZIONI CON GRUPPI VOLONTARI -

Nell'ambito dell'attivita' indicata ai precedenti articoli, il Comune, a mezzo di apposita convenzione, potra' avvalersi della collaborazione di gruppi di volontari organizzati, se riconosciuti dalla preposta autorita', ed in possesso dei necessari requisiti di efficienza ed autonomia.

Art. 4 - COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE -

Il Comitato di protezione civile si compone come segue:

- Sindaco o Assessore delegato,
- Assessore ai Lavori Pubblici,
- Assessore ai Servizi Sociali,
- Segretario Comunale,
- Capo del Settore tecnico comunale o della struttura equivalente,
- Medico della USSL 67 (32), con funzioni di responsabile di igiene pubblica,
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale,
- Responsabile Servizi demografici,
- Comandante della Stazione Carabinieri,
- Rappresentante dei radioamatori G.O.R.,
- Rappresentante della C.R.I.,
- Responsabile di ciascuna unita' assistenziale di emergenza di cui al successivo art. 10.

La presidenza ed il coordinamento del Comitato spetta al Sindaco o suo delegato.

Art. 5 - COMPITI DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE -

Il Comitato di protezione civile, costituito come al precedente art. 4 nel rispetto delle norme di riferimento ed in relazione alle direttive emanate dal Prefetto quale Organo provinciale di protezione civile:

- a) sovrintende al puntuale rispetto di tutte le norme del presente Regolamento, nonché all'acquisizione dei dati per la formazione di tutti i programmi ed i piani di protezione civile,
- b) sovrintende alla formazione degli elenchi delle risorse disponibili nonché al loro aggiornamento,
- c) assicura, almeno una volta all'anno, la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio,
- d) esprime parere consultivo:
 - d1) sulla organizzazione di eventuali posti fissi di osservazione,
 - d2) su tutti gli acquisti e forniture per la concreta organizzazione di qualsiasi servizio di protezione civile,
- e) sovrintende alle operazioni di addestramento ed esercitazione delle unità assistenziali di emergenza di cui al successivo art. 10,
- f) nel quadro delle direttive nazionali, regionali e provinciali, promuove e collabora a tutte le iniziative atte a stimolare nei cittadini la formazione di una moderna coscienza di protezione civile; a tale scopo, d'intesa con le autorità e gli organismi scolastici, promuove corsi integrativi nelle scuole di ogni ordine e grado, volti a fornire ai giovani le notizie, le esperienze, le tecniche, ecc., necessarie a tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente,
- g) formula al Sindaco proposte operative per allertare la popolazione.

Art. 6 - CONVOCAZIONE DEL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE -

Il comitato è convocato dal Sindaco, che lo presiede, o da un suo delegato:

- a) in via ordinaria, almeno una volta all'anno, con l'osservanza della procedura prevista per la convocazione del Consiglio Comunale, salvo la contemporanea presenza di tutti i componenti,
- b) in via urgente senza formalità alcuna,
- c) al verificarsi di eventi calamitosi interessanti direttamente il territorio comunale, il Comitato si deve intendere automaticamente convocato in seduta permanente, su conforme disposizione del Sindaco.

Le riunioni saranno tenute nell'apposito ufficio comunale che sarà indicato negli avvisi di convocazione.

Le funzioni di segretario saranno attribuite dal Presidente ad un dipendente comunale assegnato al Servizio oppure, in caso di sua assenza o impedimento, ad un componente del Comitato.

Art. 7 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE -

In seno all'Assessorato appositamente individuato allo scopo, sotto la direzione e responsabilità dell'Assessore coadiuvato dal Funzionario prefettizio preposto e dal Segretario comunale, è costituito "L'UFFICIO DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE". Ad esso fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché delle norme emanate dal - Ministero degli Interni - Dipartimento della protezione civile -, da altri Ministeri comunque competenti, dal Prefetto e dagli Organi regionali e provinciali di protezione civile.

ART. 8 - COMPITI DELL'UFFICIO COMUNALE DI SUPPORTO DI PROTEZIONE CIVILE -

L'ufficio di cui all'art. 7 dovrà assicurare:

- tutti gli adempimenti necessari per l'esatta applicazione delle norme vigenti in relazione alle direttive del Sindaco, in veste di Organo di protezione civile.

- l'aggiornamento tempestivo di tutti gli atti costituenti il piano comunale di protezione civile, compresi gli indirizzi di quanti ne fanno parte delle unità assistenziali di emergenza.

In tutti i casi di emergenza il preposto coordinatore dell'ufficio - d'intesa con il Sindaco - dovrà assicurare:

- a) la permanente apertura dell'ufficio, anche mediante turni,
- b) il costante svolgersi di tutta l'attività amministrativa ed organizzativa di emergenza.

Art. 9 - SALA OPERATIVA -

Il Servizio di protezione civile comunale prevede la dotazione di una sala operativa.

Quale sala operativa permanente viene individuata la sala per le riunioni della Giunta Municipale o, in alternativa, la sede operativa del servizio o altra idonea struttura.

Detta sala dovrà essere dotata almeno di:

- carta topografica 1 a 5000 sezionata,
- carta stradale 1 a 5000 sezionata,
- carta topografica regionale,
- congruo numero di altoparlanti diffusori da installare su veicoli ed altri portatili,
- apparecchiature ricetrasmittenti idonee,
- tabelloni a fogli mobili,

- linee telefoniche d'emergenza.

Il Sindaco avrà cura di prendere accordi per un collegamento alternativo della sala operativa sia con Comuni limitrofi, sia con televisioni, radio locali e radioamatori.

Art. 10 - ISTITUZIONE DI UNITA' PERMANENTI DI EMERGENZA -

Sono istituite le seguenti Unità Permanenti di Emergenza:

a) per L'ORDINE PUBBLICO (sotto la direzione dell'autorità locale di P.S.), con il compito:

- di garantire l'ordine pubblico,
- di prevenire e reprimere fenomeni di sciacallaggio, speculazioni ecc.,

b) per L'EMERGENZA SANITARIA E L'ASSISTENZA (sotto la direzione di un sanitario designato dalla competente USSL) per assicurare i primi interventi sanitari con particolare riguardo al controllo dell'approvvigionamento idrico e delle derrate alimentari,

c) per L'EMERGENZA TECNICA ED ECOLOGICA (sotto la direzione del responsabile del Settore tecnico comunale) con il compito di coordinare gli eventuali interventi a tutela della pubblica e privata incolumità,

d) per LA CIRCOLAZIONE ED IL TRAFFICO (sotto la direzione del Comandante del Corpo di Polizia Municipale) per presidiare i punti ritenuti nevralgicamente più importanti. Nel caso di esodo della popolazione provvederà con appropriata segnaletica a coordinare il traffico in maniera unidirezionale verso località ritenute più sicure.

Le riferite unità permanenti di emergenza opereranno in collaborazione con le unità assistenziali di emergenza previste dal piano provinciale di protezione civile costituite, per provvedere e svolgere le incombenze indicate dall'art. 19 del D.P.R. n. 66/81.

Art. 11 - VOLONTARIATO -

Ai fini della costituzione delle unità permanenti di emergenza di cui al precedente art. 10 in relazione anche al disposto dell'art. 23 del D.P.R. 26.2.1981, n. 66, in aggiunta al personale dipendente che andrà a costituire le unità in argomento, potrà essere fatto ricorso al volontariato. Per lo scopo, il Sindaco inviterà gli interessati a fare apposita domanda di inserimento in una o più unità assistenziali di emergenza di cui al precedente art. 10. Prima dell'inserimento dei volontari nelle unità comunali permanenti di emergenza questi dovranno partecipare ad appositi corsi: dovrà essere garantita agli iscritti la copertura assicurativa di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Art. 12 - ESERCITAZIONI -

Ai fini di assicurare il razionale impiego del personale e delle risorse disponibili sara' cura del Sindaco individuare tutte le iniziative utili per coinvolgere la struttura comunale nelle esercitazioni programmate dagli organi regionali e provinciali e locali della protezione civile.

Per lo scopo, potranno essere prese iniziative di concerto con i Sindaci dei Comuni limitrofi.

Le esercitazioni di protezione civile saranno idoneamente rese pubbliche alla cittadinanza, con invito a parteciparvi.

Art. 13 - CENSIMENTO DELLE RISORSE -

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento l'ufficio di protezione civile dovra' avviare il censimento delle risorse disponibili.

L'attivita' ricognitiva dovra' terminare nei 90 giorni consecutivi e dovra' contenere anche idonee proposte di acquisto di materiale ed attrezzature.

Il risultato dell'attivita' dovra' essere reso noto al Comitato.

Art. 14 - EVENTI CALAMITOSI - ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA -

Anche ai fini dell'organizzazione del servizio e delle esercitazioni di cui al precedente art. 12, vengono elencati i rischi piu' gravi cui puo' essere esposto il territorio comunale:

- terremoto,
- alluvione,
- esondazione,
- nubifragi e trombe d'aria,
- grandi nevicate,
- disastri aerei,
- disastri stradali,
- nubi tossiche,
- incendi di rilevante portata,
- inquinamento,
- radio-attivita',
- epidemie.

Art. 15 - EVENTI CALAMITOSI - ADEMPIMENTI -

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno per la incolumita' delle persone e dei beni e che per loro natura o consistenza debbano essere fronteggiate con interventi tecnici straordinari, il Sindaco, o Suo delegato, provvede con tutti i mezzi a disposizione, agli interventi immediati dandone subito notizia al Prefetto, cosi' come previsto dall'art. 16 del D.P.R. 6.2.1981, n. 66 e ad azionare appropriato segnale d'allarme.

Inoltre:

- 1) dispone l'immediata convocazione
 - a) della Giunta Comunale e dei gruppi consiliari che rimarranno convocati in seduta permanente,
 - b) del Comitato di protezione civile di cui all'art. 4,
- 2) provvede alla pronta mobilitazione delle unità di emergenza di cui all'art. 10,
- 3) informa il locale rappresentante della U.S.S.L. per gli interventi di competenza,
- 4) dispone:
 - a) l'attivazione della sala operativa di cui all'art. 9
 - b) l'approntamento della segnaletica necessaria.

Art. 16 - INVENTARIO E CUSTODIA DEI MATERIALI -

Tutti i materiali ed i mezzi in dotazione al Servizio di protezione civile devono essere inventariati a norma di legge, presi in consegna e gestiti dal personale appositamente individuato che avrà cura della sua manutenzione, assicurandone sempre la piena efficienza.

Detta efficienza dovrà essere fatta constatare almeno semestralmente, mediante verifica e riscontro anche formale.

Art. 17 - PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento è soggetto alla pubblicità prevista dalla legge e sarà idoneamente reso noto anche alla cittadinanza.

Art. 18 - LEGGI E ATTI REGOLAMENTARI -

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento dovrà essere fatto riferimento alle norme regolanti la materia o al piano provinciale di protezione civile nonché alle direttive che saranno emanate dal Comitato regionale di protezione civile e del Prefetto.

Art. 19 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO -

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla acquisita esecutività.